



Città metropolitana  
di Roma Capitale

**HUB 2 - DIP. 03**

**SERV. 2 - Tutela risorse idriche, aria ed energia - DPT0302**

e-mail:acqua.aria@cittametropolitanaroma.it

**Proposta** n. P5264 del  
24/11/2025

Il Dirigente del servizio  
Camuccio Paola

Responsabile dell'istruttoria

Responsabile del procedimento

*Paola Barattini*

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** Società NV SVILUPPI ENERGETICI Srl con sede legale nel Comune di Roma, Via Guidubaldo del Monte, 61 cap.00197 - CF/P.IVA 11636691005. Impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica e relative opere ed infrastrutture connesse, da realizzarsi da realizzarsi nel Comune di Artena (RM), di potenza nominale 2.800 kW denominato "Via Latina" - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio, ai sensi dell'art.1 del D.Lgs.190/2024 e del D.Lgs 387/03 in quanto applicabile, dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere ed infrastrutture connesse.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Camuccio Paola

**VISTE** le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni:

Gli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'attuazione del protocollo di Kyoto che prevedono la necessità di favorire l'uso dell'energia elettrica prodotta a partire da fonti rinnovabili nel rispetto dei principi di sicurezza del sistema elettrico, con priorità di allacciamento di tale energia;

di fonte comunitaria:

Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

di fonte nazionale:

D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 ed in particolare l'art. 12 commi 1, 3 e 4 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006, avente per oggetto "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Decreto 10.09.2010 Ministro dello Sviluppo Economico. Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".

D.M. Lavori Pubblici del 14/01/2008;

D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

D. Lgs. 30 giugno 2016 n. 127 "Norme per il riordino della disciplina in materia di Conferenza di servizi, in attuazione dell'art.2 della legge 7 agosto 2015 n. 124";

la Legge n. 36 del 2001 "Legge quadro sulla esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

il D.P.C.M.8 luglio 2003, che fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti;

il D.Lgs. 25 novembre 2024, n.190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione all'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) della legge 5 agosto 2022, n.118."



di fonte regionale:

L.R. 6 agosto 1999 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la Legge Regionale 18/06 concernente “Deleghe alle Province di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia. Modifiche alla L.R. 14/99 e s.m.i.” che assegna alle Province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti il rilascio della autorizzazione unica di cui all'articolo 12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 secondo le modalità e i termini previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo;

D.G.R. del Lazio n. 520 del 19 novembre 2010 pubblicata sul BURL n. 45 del 7/12/2010, recante le “Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico, relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 ed alla L.R. 23 novembre 2006, n. 18”;

Legge Regionale del 16 dicembre 2011, n. 16 “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili” e ss.mm.ii.;

LR del 8 agosto 2025 n. 15 art.18 *“Modifiche alle leggi regionali 16 dicembre 2011, n. 16 “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili” e 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche”* che modifica l'art.51 della LR 14/99 delegando alla Province il rilascio dell'autorizzazione unica, prevista nell'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), nei modi e i termini previsti nel medesimo articolo;

**VISTO** l'art.1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n.56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni” per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma”;

**VISTO** il Nuovo Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi adottato con decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020 e modificato con decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 29/01/2025;

**VISTE** le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

**VISTO** lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che “nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma”;

**PRESO ATTO**

dell'istanza presentata presso la Città metropolitana di Roma Capitale (di seguito anche CmRC) in data 5 febbraio 2025 ai protocolli n. 21654, 21688 e 21689, successivamente perfezionata con integrazioni/chiarimenti acquisiti in data 5 marzo 2025 al prot. con n. 40363, dalla Società NV SVILUPPI ENERGETICI Srl, nella persona del rappresentante legale, con sede nel Comune di Roma, Via Guidubaldo del Monte 61, 3 cap. 00197 - CF/P.IVA 11636691005, con cui NV SVILUPPI

ENERGETICI Srl, ha richiesto l'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio, ai sensi del D.Lgs.387/03, dell'impianto fotovoltaico denominato "Via Latina" di potenza nominale pari a 2.800 kW, sito in Via Latina nel Comune di Artena (RM), e delle opere e infrastrutture connesse, ivi incluso l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale;

della documentazione allegata all'istanza e trasmessa dalla proponente in data 05/03/2025 al prot. con n.40363 ai fini dell'avvio del procedimento costituita, nel complesso, da:

PD\_00 - Elenco elaborati

PD\_A.1 - Relazione illustrativa

PD\_A.2 - Ditte coinvolte disponibilità delle aree

PD\_B.1 - Relazione archeologica

PD\_B.2 - Relazione geologica

PD\_B.3 - Relazione tecnica impianto FV

PD\_B.4 - Strutture di sostegno pannelli FV

PD\_B.5 - Specifiche tecniche cabine in c.a.p.

PD\_B.6 - Componenti omologati e-distribuzione

PD\_B.7 - Opere di connessione alla RTN

PD\_B.8 - Risoluzione delle interferenze

PD\_B.9 - Valutazione campi elettromagnetici

PD\_B.10 - Relazione opere di mitigazione

PD\_B.11 - Relazione paesistica

PD\_C.1 - Inquadramento cartografico

PD\_C.2 - Documentazione fotografica

PD\_D.1 - Planimetrie di intervento

PD\_D.2 - Ricognizione dei vincoli

PD\_D.3 - Rendering dell'intervento

PD\_D.4 - Particolari costruttivi

PD\_D.5 - Schema elettrico unifilare

PD\_D.6 - Particolari costruttivi cabine in c.a.p.

PD\_D.7 - Particolari costruttivi elettrodotto

PD\_D.8 - Piano particellare e servitù

PD\_E.1 - Computo Metrico Estimativo

PD\_E.2 - Piano di dismissione e ripristino

PD\_E.3 - Preventivo di connessione e accettazione

PD\_E.4 - Impegno alla polizza fidejussoria

01 CDU Part.52-54-57-59-93-395

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA signed

1\_Istanza

02 CDU Elettrodotto Part\_396

2\_Perizia usi civici

03 DISPONIBILITA AREE signed

3\_CDU impianto Fv e cavidotto

04 DICHIARAZIONE CONTRIBUTI signed

4\_Documentazione fotografica

5\_planimetria catastale

6\_Tavola ptp e ptp

Analisi ricadute socio-occupazionali

Mappa Catastale

MiBac INESISTENZA VINCOLO

nota MASE

Oneri istruttori

Visura Area di Impianto

Visura Camerale NV Sviluppi Energetici Srl\_06\_

Visura Servitù Elettrodotto;

**VISTO CHE**



il progetto non è stato sottoposto dalla società a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale presso la competente Area regionale, ai sensi dell'art. 47, comma 11-bis, lett. b) e lett. a) del D. L. 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito nella legge 21 aprile 2023, n. 41) che innalza da 1 MW a 10 MW la soglia prevista per la Verifica di assoggettabilità a VIA, di cui alla lettera b) del punto 2 dell'Allegato IV della parte seconda del D.Lgs.152/06, purché gli impianti fotovoltaici si trovino in

a) *aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;*

b) *aree di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;*

c) *fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010";*

**PRESO ATTO CHE**, relativamente all'esclusione dell'impianto in oggetto dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (art.19 del D.Lgs.152/06), NV SVILUPPI ENERGETICI Srl dichiara nel documento "PD\_A.1 - Relazione illustrativa" che l'area di sedime sui cui sorgerà l'impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 2.800 KW risulta idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-ter punto 2 del D.Lgs. 199/2021; infatti l'area di impianto si trova circoscritta entro un raggio di 500 m da un altro impianto fotovoltaico di potenza maggiore di 20 kW che, come riportato nella nota del MASE prot.013031808-2023, è qualificato come stabilimento industriale ai sensi dell'art.268 del D.Lgs.152/06

## **PRESA VISIONE**

del progetto presentato che consiste, in sintesi, nella realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di taglia pari a circa 2.800 kW, in Via Latina nel Comune di Artena, su terreni distinti all'NCT del Comune di Artena, foglio 16 mappali n. 52-54-57-59-93-395; l'impianto interesserà un'area catastale di circa 4,85 ettari, libera da ostacoli e priva di vegetazione ad alto fusto o arbustiva. ubicata nella porzione est del territorio comunale di Artena, limitrofa alla SP n°600 "via Latina" in prossimità del km 4, a circa metà strada tra nuclei abitati di Artena e Colleferro. L'accesso all'impianto avviene direttamente dalla SP. n°600 "via Latina" attraverso una strada privata che conduce fino al cancello di ingresso dell'impianto. I moduli fotovoltaici verranno posizionati a terra con orientamento prevalente verso sud e saranno equipaggiati con sistemi di inseguimento solare di tipologia monoassiale. Si stima che l'impianto fotovoltaico, costituito da n°4308 moduli fotovoltaici di potenza di picco 650 Wp e da n° 27 inverter (potenza complessiva 2800 kWp), sia in grado di produrre circa 4'693'385 kWh/annui.

L'impianto sarà connesso alla rete di distribuzione nazionale in media tensione (MT), con tensione nominale pari a 20 kV, secondo il regime di cessione integrale dell'energia prodotta, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni tecniche emanate dal gestore della rete (ENEL). La connessione alla rete elettrica nazionale sarà realizzata mediante 2 cabine secondarie ubicate entrambe nel territorio del Comune di Colleferro: una cabina, distinta al foglio 2 mapp. 171 sarà collegata all'impianto di produzione tramite cavo interrato in MT della lunghezza complessiva di circa 740 m, posato in parte lungo la S.P. n. 600 "Via Latina" e in parte lungo una strada traversa ad essa connessa; la seconda cabina distinta al foglio 2 mapp. 33 sarà collegata all'impianto di produzione tramite cavo interrato in MT della lunghezza complessiva di circa 1.020 m, posato lungo la S.P. n. 600 "Via Latina".



**L'intero elettrodotto sarà realizzato dal Produttore in concomitanza con la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. L'impianto di connessione di rete costituito dall'elettrodotto interrato e dalla cabina di consegna sarà ceduto ad e-distribuzione spa e tutte le opere e le servitù che lo caratterizzano non saranno oggetto di interventi di ripristino dello stato dei luoghi a fine vita dell'impianto FV**

#### *Inquadramento urbanistico e territoriale*

nel Certificato di Destinazione Urbanistica prot. n. 25622 del 24/10/2024 rilasciato dal Comune di Artena risulta che le aree interessate dall'impianto fotovoltaico, part.lla 52-54-57-59-93-395 del foglio 16, hanno la destinazione urbanistica di "Zona E2" Agro ricadente nelle immediate vicinanze dei centri abitati come da previsione di PRG; nel CDU rilasciato si attesta inoltre che i suddetti terreni sono liberi da uso civico di pascolo ai sensi degli artt.5 e 7 della L. 1766/27 e non risultano nelle aree percorse dal fuoco del Catasto Incendi Legge 21/11/2000, n. 353;

nel Certificato di Destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Artena con prot. n. 25623 del 24/10/2024, l'area interessata dall'elettrodotto di connessione, part.lla 396 del foglio 16 risulta avere la destinazione urbanistica di "Zona E2" Agro ricadente nelle immediate vicinanze dei centri abitati come da previsione di PRG ora sottoposta alle LR 38/99 e s.m.i. artt. 55, 57, 57 bis, 57 ter; nel CDU rilasciato si attesta inoltre che i suddetti terreni sono liberi da uso civico di pascolo ai sensi degli artt.5 e 7 della L. 1766/27 e non risultano nelle aree percorse dal fuoco del Catasto Incendi Legge 21/11/2000, n. 353;

nel PTPR risulta che il sito dell'impianto ricade in Zona agricola, classificata nella Tavola A (Foglio 388 - Tavola 30) come Paesaggio agrario di rilevante valore e non è interessato dalla presenza di beni paesaggistici di cui all'art. 134 comma 1 del Dlgs 42/2004, mentre il cavidotto interrato di collegamento tra l'impianto e la rete di trasmissione nazionale ricade in area vincolata; tuttavia, l'intervento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DPR n°31/2017 (punto A.15 della Tabella A);

#### **VISTO**

- L'Analisi del Territorio usi civici, datata 8/08/2025, redatta ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 1 del 01/01/1986 e dell'art. 3 della L.R. 27/01/2005 n.6 da perito demaniale con allegati

· Determinazione Regione Lazio n. 0478 del 23/04/2002, in cui si evince che i terreni al foglio n. 16 P.lle 52-54-57-59 -93 e 395 ex 91 sono stati affrancati dal diritto civico di pascolo;

· Deliberazione Regione Lazio n. 755 del 22/12/2015 - dichiarazione inesistenza diritti civici su terreni ex proprietà Borghese

· Deliberazione della Giunta Comunale di Artena n. 31 del 10/03/2020 - Presa d'atto della deliberazione Giunta Regionale Lazio n. 755 del 22/12/2015;

· Relazione tecnica esplicativa e riepilogativa relativa alla procedura di chiusura delle operazioni demaniali di cui alla deliberazione della giunta regionale Lazio n. 755 del 22/12/2015:

nella suddetta Analisi, rispetto al particolare regime giuridico di cui alla l. n. 1766 del 1927 e alla l. n. 168 del 2017, si attesta che *il comprensorio terriero in catasto al foglio n. 16 P.lle 52-54-57-59-93- 395, esistono allo stato attuale elementi tali da far ritenere che i terreni in questione non appartengono ad alcun demanio collettivo o di natura privata gravati da usi civici, trattasi quindi di terreni non gravati dal particolare regime giuridico degli usi civici;*





- il Preventivo di connessione alla rete MT di e-distribuzione per l'impianto di produzione da fonte solare per una potenza in immissione richiesta di 3867.5 kW, sito in Via Latina snc, nel Comune di Artena (RM) - Codice di rintracciabilità: **428619714**; la soluzione tecnica di connessione prevede l'allaccio alla rete di Distribuzione a due cabine di consegna esistenti, entrambe nel Comune di Colferro, collegate all'impianto con cavi interrati in MT di lunghezza circa 740 m. e di circa 1020 m. Nel preventivo accettato in data 05/02/2024 il Produttore ha dichiarato di avvalersi della facoltà di realizzare in proprio le opere relative all'impianto di rete per la connessione ai sensi, dell'art. 16 del TICA impegnandosi a versare ad e-distribuzione S.p.A., a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni per le opere di connessione, gli oneri di collaudo riportati nel preventivo;
- la dichiarazione della proponente di avere la disponibilità di tutte le aree interessate dal progetto sulla base dei contratti preliminari del 30/05/2024 e del 28/01/2025, agli atti dell'ufficio, stipulati tra la società NV SVILUPPI ENERGETICI Srl ed il proprietario dei terreni interessati dall'opera, di costituzione di diritto di superficie e di ogni altro diritto di servitù per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, comprese la servitù per l'elettrodotto di connessione inamovibile e la servitù per il passaggio pedonale e carraio inamovibile (foglio 16 mappali 395 e 396). Il diritto di superficie avrà una durata di anni 30 (trenta), a decorrere dalla data di sottoscrizione dei contratti definitivi;
- la comunicazione ai sensi del DM 10 settembre 2010 inoltrata in data 8/01/2025, dalla proponente alla Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti e la nota della stessa Soprintendenza, prot 1547 del 23/01/2025, con cui si comunica che la porzione immobiliare in parola, non essendo, allo stato attuale, per quanto conservato e versato nell'archivio vincoli della Soprintendenza, oggetto di alcun provvedimento espresso, non risulta sottoposta a tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm.ii.;
- il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma della società NV SVILUPPI ENERGETICI Srl;
- l'atto di impegno della società a costituire, all'atto di avvio dei lavori di costruzione dell'Impianto Fotovoltaico, una fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia dell'obbligo della Società sia di dismettere l'impianto fotovoltaico, di ripristinare lo stato dei luoghi al termine di esercizio dell'Impianto o in caso di inattività dello stesso per un periodo superiore a sei mesi continuativi ovvero suddivisi nell'arco dell'anno d'esercizio dell'impianto stesso e, quindi, dell'obbligo della Società di sostenere anche tutti i costi di smaltimento del materiale di risulta dell'impianto;

## CONDIDERATO CHE

- ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs 387/03 è stata convocata, con nota prot. 53431 del 20/03/2025, la Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona per l'esame del progetto in oggetto indirizzata a tutti gli enti ed organismi interessati ai sensi del comma 3 - art. 12 del D.Lgs 387/03, ovvero **REGIONE LAZIO** Direzione Regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica Area Territorio e Urbanistica; Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti Area Attività estrattive; Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità Area Coordinamento e monitoraggio delle Politiche regionali in materia di Energia e Mobilità; Direzione Ambiente Cambiamenti climatici, Transizione energetica e Sostenibilità, Parchi Area Valutazione Impatto Ambientale; **A.R.S.I.A.L.** Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio; **COMUNE DI ARTENA** Servizio lavori pubblici; **COMUNE DI COLLEFERRO** Area tecnico/ambiente Settore Urbanistica - Edilizia Settore Ambiente; **MINISTERO**





**DELLA CULTURA** Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti; **AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI**; **COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI COMFOTER**; **AERONAUTICA MILITARE**; **MARINA MILITARE**; **COMANDO LEGIONE CARABINIERI LAZIO**; **E-Distribuzione SpA**; **MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY** Direzione Generale per le Attività Territoriali Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo; **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE)** Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sezione UNMIG Italia Centrale; **CONSORZIO DI BONIFICA** Lazio Sud Ovest; **CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE** Hub II Dipartimento XI - Geologico - Difesa del suolo e Aree protette - Direzione, Servizio 2 "Opere idrauliche - Opere di bonifica - Rischi idraulici"; Hub II Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" - Servizio 1 "Gestione amministrativa" Servizio 3 "Viabilità zona sud"; **COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ROMA**; **ACEA ATO 2**; **SNAM RETE E GAS S.p.A.**; **ITALGAS RETI S.p.A. e p.c.** **REGIONE LAZIO** Ufficio Conferenze dei Servizi e Direzione Regionale Ambientale - Area Valutazione Impatto ambientale; **CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE U.E** Supporto al Sindaco metropolitano e relazioni istituzionale, Ufficio Conferenze dei Servizi;

- con la suddetta nota è stato comunicato agli enti coinvolti nel procedimento il link della pagina web di questa Amministrazione in cui prendere visione della documentazione progettuale in formato digitale

<https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/aree-tematiche/ambiente/tutela-aria-ed-energia/conferenze-di-servizi-in-corso/>

- nella nota di convocazione della CdS veniva stabilito in 90 giorni il termine entro cui le Amministrazioni in indirizzo avrebbero dovuto rendere le proprie determinazioni relative al progetto in autorizzazione;

#### **TENUTO CONTO CHE**

- in data 10/04/2025 con prot. n. 67867 sono state trasmesse alla proponente le seguenti richieste di integrazioni pervenute dai seguenti enti coinvolti nel procedimento:

a) nota della Regione Lazio Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale e Politiche del Mare Area Territorio e Urbanistica prot. n. 393101 del 01/04/2025, agli atti in pari data con prot. n. 61551 in cui si richiede di aggiornare l'attestazione resa dal Comune di Artena in merito all'assenza di gravame di Uso Civico con specifico riferimento all'assetto normativo delineato dall'art. 3 comma 6 della Legge n. 168/2017 e di relazionare altresì sulla categoria d'origine (tra quelle elencate all'art. 40 co. 4 delle NTA del vigente PTPR; si richiede inoltre la trasmissione dello Studio di intervisibilità in merito all'inserimento nel contesto paesaggistico tra lo stato ante e post operam, anche attraverso foto-inserimenti lungo i vari punti della SP Via Velletri;

b) nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy protot. N. 63221 del 04/04/2025, agli atti in pari data con prot. n. 64404 in cui si richiede una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica;

- in data 14/04/2024 ai prot.lli con n. 70496 e 70981 sono state acquisite le integrazioni trasmesse dalla NV SVILUPPI ENERGETICI Srl in riscontro, rispettivamente, alle richieste della Regione Lazio Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale e Politiche del Mare Area Territorio e Urbanistica e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sopra richiamate;



- con le integrazioni prodotte per la Regione Lazio la società ha presentato
  1. richiesta al Comune di Artena di aggiornamento del CDU;
  2. Studio di intervisibilità;
  3. CDU;
  4. Integrazione della precedente perizia demaniale del 8/08/2025 in cui si attesta che le aree al Foglio 16 p.lle 52,54,57,59,93,395 ex p.lla 91, erano precedentemente gravate di Uso Civico e successivamente liquidate dal gravame con Determinazione della Regione Lazio Area Usi Civici n. 0478 del 23.04.2002, pertanto sono allo stato attuale e in origine da inserire nella categoria f) di cui all'art. 40 co. 4 delle NTA del vigente PTPR (*...terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale fino a quando non sia intervenuta la liquidazione di cui agli articoli 5 e seguenti della l. 1766/1927; in tal caso la liquidazione estingue l'uso civico ed il conseguente vincolo paesistico.*);
- con le integrazioni prodotte per il MIMIT la società ha dato evidenza dell'avvenuta consegna della documentazione allo stesso Ministero;
- in data 18/04/2025 con prot. n.9883 il Comune di Artena ha aggiornato il CDU delle particelle interessate dall'intervento specificando che *"Ai soli fini urbanistici, si attesta la natura dei terreni "terreni liberi" da uso civico di pascolo, a seguito di Determina di Affrancazione n 279 del 15.04.2016 del Comune di Artena, ai sensi della Determina della R.L. n 478/02; categoria di origine di tutte le Particelle, non comprese tra quelle elencate all'art. 40 co. 4 delle NTA del vigente PTPR;"*
- in data 28/04/2025 prot. n. 5743, agli atti della scrivente con prot. n. 77889 del medesimo giorno, l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL), ha chiesto alla Società l'acquisizione formale dell'attestazione comunale con esplicita evidenza dell'avvenuta approvazione dell'elaborato peritale da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 3 gennaio 1986, n. 1;
- con nota prot. n. 6621/2025 del 16/05/2025 agli atti con prot. n. 96227 in pari data, l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) ha chiesto alla società proponente le visure catastali storiche delle particelle interessate dal progetto ed indicate nel piano particellare;

## **PRESO ATTO CHE**

con nota recepita con prot. n. 80840 del 05/05/2025 la società NV SVILUPPI ENERGETICI srl, in riscontro alla richiesta di ARSIAL con prot. n. 5743 di cui sopra, ha precisato che non sussiste l'applicazione di quanto previsto all'art. 2 comma 2, in quanto come da certificato trasmesso dal Comune di Artena, ai fini urbanistici, è attestata la natura dei terreni quali "terreni liberi" da uso civico;

con nota prot. n. 501346 del 08/05/2025, agli atti con prot. n. 83251 in pari data la Regione Lazio Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale e Politiche del Mare Area Urbanistica, ha inviato il proprio contributo evidenziando però che il CDU rilasciato dal Comune di Artena in data 18/04/2025 prot.9883 non riporta riferimenti all'assetto normativo delineato dall'art. 3 comma 6 della Legge n. 168/2017 (*Norme in materia di domini collettivi* - GU Serie Generale n. 278 del 28/11/2017) e ha chiesto pertanto, prima della conclusione del procedimento, l'aggiornamento in tal senso della certificazione da parte del Comune di Artena al fine di accertare la cogenza o meno del vincolo paesaggistico;

la società proponente in data 16/05/2025 agli atti con prot.lli n. 96214 e 96665 ha trasmesso le seguenti integrazioni:

a) *in riscontro alla richiesta della Regione Lazio Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale e Politiche del Mare prot. 501346 del 08/05/2025*, NV Sviluppo energetici Srl osserva che il Certificato di Destinazione Urbanistica del 18.04.2025 protocollo n. 9883 – emesso successivamente alla richiesta di aggiornamento pervenuta in data 01.04.2025 prot. 393101 della Regione Lazio - riporta, così come richiesto tutte le indicazioni in merito all'assetto normativo delineato dall'art. 3 comma 6 della Legge n. 168/2017 e che sebbene non specifichi la natura dell'uso civico che è stato affrancato, certifica direttamente l'assenza dei vincoli derivanti dall'art. 40 comma 4 delle NTA del PTPR; le suddette osservazioni sono state inoltrate dalla scrivente alla Regione Lazio Area Urbanistica con prot. 108255 del 21/05/2025;

b) *in riscontro alle richieste dell'ARSIAL di cui alla nota prot. n. 6621/2025 del 16/05/2025* vengono fornite le visure catastali storiche delle particelle interessate dal progetto;

in data 09/06/2025 con prot. n. 8034/2025 agli atti con prot. n. 119284 in pari data l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (A.R.S.I.A.L.) ha richiesto ancora la produzione formale da parte del Comune di un'attestazione esplicita che certifichi l'inesistenza di usi civici sulle aree interessate dalla pianificazione urbanistica di cui all'art. 3 della Legge Regionale 3 gennaio 1986, n. 1,

in data 12/06/2025 con prot. n. 122919 è pervenuto il riscontro della società NV SVILUPPI ENERGETICI S.r.l. alla suddetta nota di ARSIAL in cui si ribadisce che l'inesistenza di usi civici è attestata sulla base di una determinazione regionale n. 478/2002, dell'avvenuto pagamento e della presa d'atto comunale; tale documentazione è stata inoltrata ad ARSIAL con nota del 19/06/2025 prot. n. 127703;

la società proponente in data 4/07/2025 agli atti con prot. n. 137408 ha trasmesso il certificato di destinazione urbanistica, prot. 17066 del 2/07/2025, della part.lla 430 del Foglio 16 derivata dal frazionamento della prt.lla 396 foglio 16 interessata dalla servitù di cavidotto interrato; il CDU è stato inoltrato dalla scrivente alla Regione Lazio Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale e Politiche del Mare Area Urbanistica e ad ARSIAL con prot. n. 150699 del 24/07/2025;

**PRESO ATTO CHE, nell'ambito della Conferenza dei Servizi**, con nota prot. n. 15747 del 18/06/2025 agli atti del Servizio con prot. n. 127195 in pari data, il Comune di Artena ha rilasciato con Determinazione n. 487 del 18/06/2025, il parere contrario all'intervento. Nel suddetto parere il Comune ha motivato il proprio dissenso evidenziando, tra l'altro, che contrariamente a quanto ritenuto dalla proponente l'area oggetto dell'intervento secondo quanto indicato nel vigente PTPR Lazio approvato con D.C.R. n. 5 del 21/04/202, ricade in:

- Beni ricognitivi di Piano: tl\_001 beni lineari, testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa fascia di rispetto art. 46 NTA;
- Paesaggio agrario di rilevante valore;

giusto certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Artena con prot. n. 14015 del 30/05/2025.

Il Comune inoltre ha fatto presente che l'intervento proposto è in contrasto a quanto previsto dal PRG vigente;

**VALUTATE** le osservazioni formulate dalla società al parere del Comune, acquisite in data 04/07/2025 agli atti con prot. n. 137408 in cui in sintesi NV SVILUPPI ENERGETICI srl ha rappresentato quanto segue:

- il parere comunale è stato espresso sulla base del certificato di destinazione urbanistica prot. n. 14015 del 30/05/2025, documento non pertinente al procedimento e affetto da errore materiale, poiché riferito a particelle estranee all'area di intervento destinata all'installazione dell'impianto. Il predetto certificato è stato successivamente rettificato e sostituito con nuova emissione del Comune di Artena (prot. n. 17066 del 02/07/2025). I certificati di destinazione urbanistica acquisiti agli atti della conferenza di servizi attestano che le particelle interessate non risultano soggette a vincoli paesaggistici né gravate da usi civici;
- contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, l'area dell'impianto non è interessata da vincoli paesaggistici come evidenziato nell'elaborato prodotto dalla proponente nell'istanza autorizzativa "PD\_D2 - Ricognizione dei Vincoli" e come anche specificato nel parere emesso dalla competente Area regionale n. prot. 501346 del giorno 8/5/2025; il vincolo citato nel parere del Comune non riguarda l'area di intervento ma unicamente il tracciato del cavidotto interrato, che, come peraltro attestato dalla Regione Lazio con la richiamata nota prot. 501436/2025, rientra tra gli "interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica" di cui all'allegato A punto 15 del D.P.R. 13/02/2017, n. 31;
- con riferimento alla conformità dell'intervento rispetto al PRG", la società precisa che le aree individuate sono idonee ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 e tale idoneità rende l'intervento compatibile con le previsioni di PRG;

**CONSIDERATO CHE nell'ambito della Conferenza dei Servizi indetta per l'esame ed approvazione del progetto di NV SVILUPPI ENERGETICI Srl**, relativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi del D.Lgs. 387/03, dell'impianto fotovoltaico denominato "Impianto Via Latina" di potenza nominale pari a 2.800 kW, sito in Via Latina nel Comune di Artena (RM), e delle opere e infrastrutture connesse, ivi incluso l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale, sono stati acquisiti i seguenti pareri/contributi:

**Comando delle Forze Operative Terrestri** - Area territoriale - con nota prot. 777621 del 18/06/202, agli atti con prot. n. 127086 in pari data, rilascia nulla osta alla realizzazione dell'opera, purché i lavori siano eseguiti in modo conforme alla documentazione tecnica presentata;

**Agenzia delle Dogane e Monopoli** - con note prott. 22828 del 4/04/2025 e 29644 del 09/05/2025, agli atti rispettivamente con prot. 64230 e 84865 in pari data, impartisce raccomandazioni da attuare ad ultimazione dell'impianto e prima della messa in esercizio;

**Ministero della Cultura** Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti - con nota prot. 13049-P del 18/06/2025, agli atti con prot. n. 126194 in pari data, rilascia parere favorevole con condizioni sia per l'aspetto archeologico che del paesaggio;

**Città metropolitana di Roma Capitale Hub 2 Dipartimento XI Servizio 2** Geologico, difesa del suolo e aree protette Opere idrauliche - Opere di bonifica - Rischi idraulici con nota prot. 173307 del 02/09/2025, visto che il sito scelto non risulta attualmente perimetrato a rischio

idraulicoe si trova ad una distanza superiore ai dieci metri dai qualsiasi corso d'acqua demaniale non ritiene di dover adottare alcun provvedimento;

**ARSIAL Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio** - con nota prot. n. 8511/2025 del 16/06/2025 agli atti con prot. n. 124726 in pari data, per quanto riguarda gli aspetti di mitigazione e ripristino della componente suolo indica una serie individua alcune condizioni da seguire sia in fase di allestimento dell'impianto che di dismissione

**ARSIAL Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio**- con nota prot. n.13958/2025 del 8/09/2025 agli atti con prot. n. 176676 del 8/09/2025 prende atto che non sussistono vincoli di uso civico sulle aree interessate dal progetto in oggetto;

**ARSIAL Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio** Area Gestione e Valorizzazione del Patrimonio - con nota prot. 7182 del 26/05/2025, agli atti con prot. n. 110249 del 26/05/2025, fa presente che dall'esame delle visure storiche trasmesse dalla proponente, non risultano essere interessate proprietà dell'Ente dal tracciato del progetto e pertanto, pone come prescrizione di competenza la cancellazione della riserva di proprietà di cui sopra.

**Comune di Artena** - con nota prot. n. 15747 del 18/06/205 agli atti del Servizio con n. 127195 del 18/06/2025 rilascia parere contrario come sopra riportato;

**Regione Lazio** Direzione Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale e Politiche del Mare Area Territorio e Urbanistica Area Urbanistica - con nota prot. 501346 del 8/05/2025, agli atti con prot. n. 83251 in pari data, tenuto conto dell'assenza di beni paesaggistici sulle aree del campo fotovoltaico, ritiene di non dover esprimere parere e/o adottare provvedimenti di nulla osta rilasciando alcune raccomandazioni per un miglior inserimento nel contesto paesistico;

## **CONSIDERATO**

acquisito, ai sensi dell'art. 14 bis c.4 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., l'assenso senza condizioni degli Enti ed Amministrazioni convocate alla Conferenza dei Servizi che non hanno comunicato le proprie determinazioni relative alle decisioni oggetto della Conferenza dei Servizi e non hanno comunicato il proprio motivato dissenso alla costruzione dell'impianto in questione;

che con la produzione e trasmissione della documentazione predetta, non si devono acquisire ulteriori pareri necessari al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi della D.Lgs 387/03 a NV SVILUPPI ENERGETICI Srl per il progetto relativo alla costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico "Impianto Via Latina" 2.800 kW, sito in Via Latina nel Comune di Artena (RM), e delle opere e infrastrutture connesse, ivi incluso l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale;

**TENUTO CONTO CHE** il 30/12/2024 è entrato in vigore il D.Lgs.190 del 25 novembre 2024 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili" (il c.d. Testo Unico FER), che ha abrogato l'art.12 del D.Lgs.387/03;

**VISTO** che all'art.1 comma 3 del D.Lgs 190/2024 si stabilisce che *Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi di cui al presente decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Nelle more dell'adeguamento di cui al primo periodo, si applica la disciplina previgente;*

**ATTESO CHE** alla suddetta disposizione normativa si è fatto riferimento nel procedimento autorizzativo avviato con l'istanza presentata in data 5/02/2025 dalla NV SVILUPPI ENERGETICI Srl, e che, pertanto, la procedura si svolge ai sensi del D.Lgs.387/03 in quanto applicabile;

**RITENUTO**, alla luce delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla CdS, che sono di assenso rispetto al progetto presentato, ad eccezione del parere contrario del Comune di Artena, e in considerazione del procedimento svolto, di approvare, ai sensi del D.Lgs 387/03 in quanto applicabile e ai sensi del succitato articolo del D.Lgs.190/2024, il progetto della NV SVILUPPI ENERGETICI Srl relativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi del D.Lgs.387/03, dell'impianto fotovoltaico denominato "Impianto Via Latina" di potenza nominale pari a 2.800 kW, sito in Via Latina nel Comune di Artena (RM), e delle opere e infrastrutture connesse, ivi incluso l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale;

**RITENUTO dunque non vincolante e pertanto superabile**, il parere contrario del Comune di Artena per le seguenti motivazioni:

1. l'obiezione del Comune che il sito scelto per l'impianto non sarebbe idoneo perché ricade in area beni ricognitivi e paesaggio agrario di rilevante valore non appare fondata in quanto il parere comunale è riferito a particelle estranee all'area di intervento destinata all'installazione dell'impianto;
2. il vincolo denominato "Beni ricognitivi di Piano: tl 001 beni lineari, testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa fascia di rispetto – art. 46 NTA", riferito alla parte III del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non interessa l'area di intervento, ma esclusivamente il tracciato del cavidotto interrato, come rilevato peraltro dalla Regione Lazio Area Urbanistica nella nota prot. n. 501436/2025, in cui si evidenzia che la linea di connessione verrà realizzata interrata su sede stradale e rientra peraltro tra gli *"interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica"* riportati nell'allegato A punto 15 del D.P.R. 13/02/2017, n. 31;
3. l'assenza di vincolo paesaggistico di cui all'art. 134 comma 1 del D.Lgs 42/2004 nel sito di realizzazione dell'impianto fotovoltaico è evidenziata nel parere emesso dall'Area Urbanistica regionale, con la già citata nota n. prot. 501346 del 8/5/2025 in cui si evidenzia inoltre l'opera non è soggetta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del medesimo Decreto.;
4. la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio in merito alla sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica, di cui al DM del 10/09/2010, con nota prot. 1547 del 23/01/2025, fa presente che gli *immobili interessati dalla realizzazione dell'impianto* non risulta sottoposta a tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm.ii.;
5. la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio esprime in sede di Conferenza dei Servizi parere favorevole, sopra riportato;
6. le particelle che costituiscono l'area d'intervento ove verrà installato l'impianto non sono oggetto di vincolo paesaggistico e sono libere da usi civici come riportato nei CDU rilasciati dal Comune di Artena e come confermato nel parere di ARSIAL; l'assenza di vincolo paesaggistico e di usi civici comporta l'inapplicabilità alla fattispecie, per effetto delle disposizioni di legge, della disciplina di tutela e di uso degli ambiti del Paesaggio Agrario di Rilevante Valore;
7. le aree individuate per la realizzazione dell'intervento sono idonee ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.199/2021 e tale idoneità rende l'intervento compatibile con le previsioni di PRG;



8. l'art 7. del D.Lgs.199/2021 stabilisce che nell'ambito dei singoli procedimenti non possono essere considerate non idonee aree non incluse nel novero delle aree idonee;
9. appaiono fondate le osservazioni al Comune di Artena presentate dalla società proponente nella nota di riscontro al parere comunale, inviata in data 4/07/2025 agli atti con prot. n. 137408;
10. le opere in oggetto, ai sensi dell'art. 12 del Dlgs 29 dicembre 2003 n. 387, sono da ritenersi di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;
11. il Comune di Artena, inoltre, nel parere sfavorevole reso non ha indicato le modifiche eventualmente necessarie ai fini del superamento del dissenso così come previsto dall'art.14 bis comma 3 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** della dichiarazione del proprietario dei terreni interessati che sono stati percepiti contributi relativi alle domande di PAC a superficie e annuali esclusivamente per l'anno 2024, pertanto non sono mai stati richiesti contributi o finanziamenti per attività agricola di natura strutturale (PSR e/o bandi nazionali). Pertanto, i contributi ricevuti sono relativi solo all'annualità agraria 2023-24 (con domanda fatta nel 2024), mentre per il 2025 (annualità corrente) non è stato percepito nessun contributo né sarà percepito;

**PRESO ATTO** della relazione, *PD\_B.10 - Relazione opere di mitigazione*, in cui vengono descritti gli interventi di mitigazione previsti ai fini di un miglior inserimento paesaggistico-ambientale delle opere in progetto. In sintesi, perimetralmente all' impianto fotovoltaico sarà prevista la messa a dimora di una siepe arbustiva a circa 0,5 m dalla recinzione, composta da piante distanziate di circa 1,5 m, con lo scopo di ridurre l'impatto visivo dell'impianto sulle aree circostanti. È prevista una fila di alberi posta a circa 2 metri dalla siepe; gli alberi saranno distanziati di circa 6 metri tra loro, mentre tra alberi e arbusti, o tra due arbusti, sarà mantenuta una distanza di circa 2 metri;

#### **PRESO ATTO inoltre**

che la società ha presentato per l'impianto di potenza nominale pari a 2.800 kW, in ottemperanza al paragrafo 13 punto j) del D.M. Sviluppo Economico 10 settembre 2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", un piano di dismissione dello stesso e ripristino dello stato dei luoghi con il relativo quadro economico; da tale progetto risulta che il costo della dismissione dell'impianto di 2.800 kW e opere accessorie, ivi incluse le opere di mitigazione, ad eccezione delle opere di connessione alla rete elettrica cedute al gestore stesso della rete, è di euro 136.335,00 (centotrentaseimilatrecentotrentacinque/00) IVA inclusa;

**VISTO** la pec inviata in data 19/11/2025 al prot. con n. 236352 dalla proponente a questa Amministrazione e al Comune di Artena in cui si conferma la piena disponibilità a concordare con l'Amministrazione comunale misure compensative di carattere ambientale previste dall'Allegato 2 del DM 10 settembre 2010, finalizzate alla mitigazione degli impatti dell'intervento e, più in generale, al miglioramento ambientale del territorio. Con la suddetta pec la società formalizza anche una proposta di misura compensativa a favore del Comune;

**ACCERTATO** che ricorrono le condizioni per il rilascio alla Società NV SVILUPPI ENERGETICI Srl, nella persona del rappresentante legale, con sede nel Comune di Roma (prov. RM) Via Guidubaldo del Monte 61, 3 cap. 00197 - CF/P.IVA 11636691005, dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico denominato "Via Latina" di potenza nominale pari a 2.800 kW, sito in Via Latina nel Comune di Artena (RM), e delle opere e infrastrutture connesse, ivi incluso l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale;





**VISTO** che l'art.12, comma 1, del D.Lgs. 387/03 (trasfuso nell'art 2 comma 2 del D.Lgs.190/2024) stabilisce che gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili sono "di pubblica utilità, ed indifferibili ed urgenti";

**VERIFICATA** l'assenza di relazioni di parentela e/o di affinità dei responsabili del procedimento e dell'istruttoria con il destinatario del presente provvedimento mediante acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 ed attestata l'assenza di proprio conflitto d'interesse con il destinatario del provvedimento;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 76 del 14/12/2022 recante "Approvazione del Piano Strategico Metropolitano di Roma Capitale 2022-2024. ROMA, METROPOLI AL FUTURO. Innovativa, Sostenibile, Inclusiva".

**VISTO** il Decreto del Sindaco metropolitano n.25 del 29.02.2024 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2024-2026";

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 84 del 23/12/2024 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 - Approvazione Programma Triennale degli acquisti dei servizi e forniture 2025-2027";

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027"; **Vista** la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 17/01/2025 recante "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 - Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ed Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione.";

**VISTO** l'obiettivo di performance anno 2025 n. 25005 cui il presente provvedimento afferisce;

**Preso atto che** il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art. 24, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" dell'Ente;

**Preso atto che** il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con decreto del Sindaco metropolitano n. 227 del 29/12/2022;

**Preso atto che** il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile e non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

## **DETERMINA**

*per quanto espresso in premessa;*

- di autorizzare, ai sensi dell'art.1 del D.Lgs.190/2024 e dell'art.12 del D.Lgs 387/03 in quanto applicabile, la Società NV SVILUPPI ENERGETICI Srl , con sede nel Comune di Roma (prov. RM) Via Guidubaldo del Monte 61, 3 cap. 00197 - CF/P.IVA 11636691005, alla costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico denominato "Via Latina" di potenza nominale pari a 2.800 kW, sito in Via Latina nel Comune di Artena (RM), e delle opere e infrastrutture connesse, ivi incluso l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale;

- di dare atto che, a costruzione avvenuta, le opere di rete per la connessione saranno ricomprese negli impianti del gestore di rete ed entreranno a far parte della rete nazionale, tali opere saranno gestite ed esercite quindi da e-distribuzione S.p.A. ed esse non saranno soggette a dismissione a fine vita utile dell'impianto fotovoltaico;

- di stabilire che la Società NV SVILUPPI ENERGETICI Srl. è obbligata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) l'impianto e le opere connesse devono essere realizzate in conformità al progetto definitivo approvato dalla Conferenza dei Servizi, acquisito ai protocolli n. 21654, 21688 e 21689 integrato con prot. con n. 40363, tenendo conto delle prescrizioni espresse nei pareri riportati in premessa acquisiti in Conferenza dei Servizi;

b) la presente autorizzazione deve intendersi limitata a quelle porzioni per le quali sono intervenuti i nulla osta e consensi di massima delle autorità e degli Enti interessati e subordinata all'osservanza delle condizioni in essi imposte;

c) la presente autorizzazione è accordata con salvezza dei diritti dei terzi e subordinata all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di produzione di energia elettrica e di linee di trasmissione e distribuzione della stessa, nonché delle prescrizioni di cui al Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 che disciplina i limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici generati da linee elettriche (50 Hz) ed a quanto stabilito in materia di elettrodotti dalla Legge 36/01 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"; pertanto NV SVILUPPI ENERGETICI Srl assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi o gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere in questione, sollevando questa Amministrazione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;

d) la validità del presente atto è subordinata all'inizio dei lavori che dovrà avvenire, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., modificato dall'art.7bis del decreto-legge n.50 del 17 maggio 2022 entro e non oltre 36 mesi dal rilascio dello stesso e terminare nei successivi 36 mesi; l'Amministrazione della Città metropolitana di Roma Capitale con proprio provvedimento, potrà protrarre i tempi di validità previsti dalla presente autorizzazione su motivata e valida richiesta della NV SVILUPPI ENERGETICI Srl;

e) le date di inizio e fine lavori devono essere comunicate alla Città metropolitana di Roma Capitale e al Comune interessato;

- f) le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche contenute nelle speciali prescrizioni delle singole amministrazioni interessate ai sensi del comma 3 - art. 12 del D. Lgs 387/03 che si intendono qui tutte richiamate, nonché degli impegni presi nel corso della Conferenza dei Servizi e della vigente normativa in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
- g) NV SVILUPPI ENERGETICI Srl deve rispettare le vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela ambientale e quanto altro disposto dalla vigente normativa e non espressamente indicato nel presente atto e relativi allegati;
- h) NV SVILUPPI ENERGETICI Srl resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi ed entro i termini che saranno a tali scopi stabiliti con la comminatoria di legge in caso di inadempimento;
- i) NV SVILUPPI ENERGETICI Srl deve comunicare tempestivamente al Servizio "Tutela risorse idriche, aria ed energia" Dip.III della Città metropolitana di Roma Capitale l'inizio dei lavori dell'impianto fotovoltaico e entro 20 giorni dall'ultimazione dei lavori deve inviare al medesimo Servizio il Certificato di collaudo redatto dal Direttore dei lavori attestante la conformità dell'opera al progetto approvato e dal quale si evince il rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni degli enti intervenuti nel corso del procedimento;
- j) NV SVILUPPI ENERGETICI Srl resta obbligata a ripristinare lo stato dei luoghi alla dismissione dell'impianto;
- k) a soli fini statistici e di raccolta dati NV SVILUPPI ENERGETICI Srl deve inviare alla Città metropolitana di Roma Capitale Servizio "Tutela risorse idriche, aria ed energia" entro il 30 aprile di ciascun anno i dati di produzione annua di energia elettrica immessa in rete e, su richiesta, qualsiasi altra informazione inerente il funzionamento e la produzione energetica dell'impianto;
- l) NV SVILUPPI ENERGETICI Srl deve depositare, prima dell'inizio dei lavori, presso la CmRC Servizio "Tutela Risorse idriche, aria ed energia", copia conforme all'originale del contratto definitivo di costituzione di diritto di superficie, attestante la disponibilità dei terreni, debitamente registrato e trascritto (in forma di atto pubblico), tra il proprietario dei terreni stessi e la ditta;
- m) NV SVILUPPI ENERGETICI Srl deve comunicare alla CmRC Servizio "Tutela Risorse idriche, aria ed energia" l'acquisizione delle opere di connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica da parte di e - distribuzione S.p.A. entro trenta giorni dalla sottoscrizione di specifico atto di cessione;
- n) NV SVILUPPI ENERGETICI Srl prima dell'inizio dei lavori prima dell'inizio dei lavori dovrà ottenere dal Dipartimento II *Mobilità e Viabilità* della CmRC i necessari permessi, nulla osta e autorizzazioni per intervenire sulle strade di competenza di questa Amministrazione;
- o) NV SVILUPPI ENERGETICI Srl in riferimento alla realizzazione delle opere di connessione che comportano scavo e/o movimentazione di terra (anche in variante rispetto a quanto indicato nel progetto) dovrà far seguire tutti i lavori con controllo archeologico in corso d'opera, così come prescritto nel parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti, nota prot. 13049-P del 18/06/2025, agli atti con prot. n 126194 del 18/06/2025, richiamato nelle premesse; dell'esito di tali saggi la società dovrà dare comunicazione anche a questo Servizio;



p) NV SVILUPPI ENERGETICI Srl con riferimento alle opere di mitigazione verdi indicate nella Relazione PD\_B.10 - Relazione opere di mitigazione, dovrà produrre con cadenza biennale apposito report producendo una relazione con documentazione fotografica sullo stato di salute delle mitigazioni; l'inadempimento al mantenimento dello stato di salute delle mitigazioni o della parte agricola dell'impianto potrà essere valutato nei casi più gravi, come per legge, anche ai fini della revoca/annullamento del titolo;

q) NV SVILUPPI ENERGETICI Srl, prima dell'inizio lavori dovrà comunicare a questo Servizio le misure compensative ambientali eventualmente concordate con il Comune di Artena;

- di imporre a NV SVILUPPI ENERGETICI Srl l'osservanza dei seguenti obblighi di legge:

a) presentare apposita domanda di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 190/2024 ed ottenere la preventiva autorizzazione qualora, la Società, intenda apportare modifiche sostanziali all'impianto, ai sensi dell'Allegato C all'art.9 del D.Lgs.190/2024;

b) ottemperare agli obblighi di legge previsti dall'art.8 del D.Lgs.190/2024 nel caso di modifiche da realizzare all'impianto di cui all'Allegato B del medesimo decreto;

c) presentare apposita richiesta di voltura in caso di variazione della società che gestisce lo stabilimento entro 30 giorni dalla avvenuta modifica;

d) comunicare con nota formale a questa Amministrazione l'eventuale variazione della sede legale o del rappresentante legale entro 30 giorni dalla avvenuta modifica;

- la società NV SVILUPPI ENERGETICI Srl in ottemperanza al paragrafo 13 punto j) del D.M. Sviluppo Economico 10 settembre 2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", dovrà produrre all'atto di avvio dei lavori una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore del Città metropolitana di Roma Capitale di euro 136.335,00 (centotrentaseimilatrecentotrentacinque/00) IVA inclusa al 22%; tale cauzione dovrà essere rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni cinque anni e avere una durata pari alla durata dell'autorizzazione stessa;

- per le parti di impianto elettrico riguardanti opere pubbliche, zone militarmente importanti, linee telegrafiche e telefoniche di pubblico servizio o interessanti territori soggetti a vincoli, la presente autorizzazione deve intendersi limitata a quelle porzioni per le quali sono intervenuti i nulla osta e consensi di massima delle autorità e degli Enti interessati e subordinata all'osservanza delle condizioni in essi imposte;

- la presente autorizzazione ha una validità di 30 anni (trenta) a far data dalla sottoscrizione del contratto definitivo per la costituzione di diritto di superficie, rinnovabile per ugual durata alla scadenza su richiesta della Società da presentare a questo Servizio almeno 6 (sei) mesi prima, e decade di diritto alla scadenza del contratto o in caso di mancata proroga; laddove il presente atto dovesse avere una durata superiore a quella di autorizzazioni ricomprese nel procedimento, le stesse andranno rinnovate dal titolare nella scadenza prevista dalla normativa di settore.

Quest'ultimo dovrà inviarne copia della documentazione attestante l'avvenuto rinnovo a questa Amministrazione Servizio Tutela risorse idriche, aria ed energia;

- la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, ai sensi del comma 1 dell'art.12 del D.Lgs.387/03;
- il presente atto sarà trasmesso a NV SVILUPPI ENERGETICI Srl,, al Comune, e agli enti interessati, con allegati i seguenti elaborati: *PD\_A.1 - Relazione illustrativa*, e la Tavola *PD\_D.1 - Planimetrie di intervento*, acquisiti con prot. 21654 del 05/02/2025;
- le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni fanno capo agli organi preposti, ciascuno per quanto di competenza;
- ove fossero riscontrate difformità relative ai vari pareri rilasciati e riportati nella presente autorizzazione, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, potrà essere ordinata la demolizione o la riduzione a conformità delle opere già realizzate.

Il presente provvedimento sarà notificato a NV SVILUPPI ENERGETICI S.r.l. tramite posta elettronica certificata congiuntamente con i pareri acquisiti nel procedimento.

Il presente atto è rilasciato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa prodotta dal richiedente in sede di istanza e successive integrazioni e/o modifiche. Laddove i fatti rappresentati fossero non conformi al vero, non è addebitabile alla Città metropolitana di Roma Capitale alcuna responsabilità circa eventuali danni ambientali o illeciti derivanti da tali mendaci dichiarazioni.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della Città metropolitana di Roma Capitale del presente provvedimento.